

## **TI\_GERICHTE 16.2012.36 vom 21. Oktober 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-10-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2012.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2012.36)

FR: TI\_GERICHTE 16.2012.36 du 21 octobre 2013

IT: TI\_GERICHTE 16.2012.36 del 21 ottobre 2013

### **Regeste**

Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alle decisioni che rifiutano o revocano – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio, esse sono impugnabili a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC) entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia il dispositivo sul gratuito patrocinio figuri in una decisione finale e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sul gratuito patrocinio direttamente con il reclamo contro la decisione finale ( Tappy in: Code de procédure civile commenté , Basilea 2011, n. 3 ad art. 121; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 6 ad art. 121 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'attore l'8 agosto 2012. Ci si può chiedere se nel caso in cui il diniego del gratuito patrocinio sia intervenuto con la decisione finale il termine di impugnazione sia quello valevole per il merito ( Jeandin in: Code de procédure civile commenté , Basilea 2011, n. 10 ad art. 321 CPC) o sempre quello di 10 giorni dell'art. 321 cpv. 2 CPC ( Kunz/hoffman-Novotny/Stauber in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 36 ad art. 319). Sia come sia, in concreto, entrambi i rimedi sono tempestivi. Sulla questione non occorre dilungarsi.

#### **E. 1.3**

con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche ( DTF 136 II 494, consid. 2.8). I. Sul reclamo del 14 settembre 2012 (inc. 16.2012.39)

#### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a

criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice ( DTF 136 II 494 , consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità ( DTF 135 V 4, consid.

### **E. 3**

Il Pretore ha innanzitutto constatato che “la copertura casco parziale in vigore al momento del sinistro notificato copriva tra l'altro, i danni da furto”. Egli, per finire ha accertato che “stante come le risultanze d'istruttoria non permettano di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante (e nemmeno semplice) la tesi del furto sostenuta dall'attore, la sua pretesa attinente al risarcimento dei danni connessi al furto” doveva essere respinta. In particolare, sulla scorta delle relazioni fatte eseguire dalla convenuta, ha ritenuto inverosimile la versione del furto addotta dall'istante poiché “le serrature e l'impianto di chiusura centralizzata erano esenti da tracce di forzature; le chiavi originali non presentavano tracce di ricopiatura, l'accensione del veicolo era avvenuta sempre e solo con chiavi originali, le chiavi originali non riportavano indizi di copie e il trasponder contenuto nelle chiavi – che ha funzione di disattivare il sistema di bloccaggio dell'accensione del motore al momento dell'introduzione della chiave non evidenziava tracce di manomissione”. Egli ha così escluso che un terzo, senza le chiavi originali, fosse riuscito ad accedere all'abitacolo e ad avviare il motore impadronendosi dell'automobile dell'attore.

### **E. 4**

Il reclamante esordisce ribadendo di avere acquistato un'auto d'occasione, sicché non si poteva escludere a priori che “prima del suo possesso altri possano aver fatto duplicare le chiavi”. L'allegazione appare d'acchito altamente improbabile, giacché presuppone che un terzo abbia duplicato la chiave prima che l'attore divenisse il nuovo proprietario del veicolo, che l'abbia conservata per più di un anno per poi utilizzarla per rubare il veicolo in un parcheggio di un centro commerciale in Italia. Nulla induce a ritenerla plausibile.

### **E. 5**

a) Per il reclamante, la perizia dell'ing. \_\_\_\_\_ è inattendibile, poiché eseguita con leggerezza e contiene errori grossolani. A suo parere, quindi, il Pretore non poteva fondare il suo giudizio su tale referto, tanto più che questo era l'unico mezzo di prova offerto dalla convenuta. b) Nella fattispecie non è revocato in dubbio che il Pretore potesse valutare la perizia dell'ing. \_\_\_\_\_ e porla a fondamento del giudizio, tanto più che lo stesso specialista è stato sentito all'udienza del 7 febbraio 2012 e in tale occasione ha confermato il suo referto. Ora, è possibile che la ricerca presso concessionari \_\_\_\_\_ di precedenti sullo stato del veicolo possa essere errata. Sennonché, per tacere del fatto che l'esperto si è limitato a scrivere quanto segnalatogli da un garagista senza trarre particolari deduzioni, nemmeno il ricorrente pretende che tale segnalazione abbia incidenza sulla correttezza degli accertamenti tecnici effettuati dal perito, né sulla validità delle sue conclusioni. E ciò vale analogamente per la censura relativa allo smarrimento della seconda chiave originale trasmessa al reclamante per posta semplice e mai giunta a destinazione, circostanza che denota fors'anche imperizia in quel frangente, ma non inficia le conclusioni dell'esperto. c) Quanto al fatto che in un primo tempo l'esperto abbia escluso la duplicazione delle chiavi,

perché quelle originali “non presentano tracce di pantografo di ricopiatura” (doc. 29, pag. 2), salvo poi riferire di essere a conoscenza di pantografi che non lasciano “tracce sulle chiavi originali” (deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4), la correzione rende indubbiamente meno probante la relazione su quel punto, ma ciò non basta per ritenere inattendibile l'intera relazione tanto meno se si pensa che il reclamante non spiega come sarebbe potuta avvenire una duplicazione delle chiavi dato che egli è sempre stato in possesso di quelle originali. d) Sostiene il reclamante che anche quanto dichiarato dall'esperto del \_\_\_\_\_, secondo cui le chiavi non presentano indizi di copiatura e che nemmeno il transponder evidenziava tracce di manomissione, perde di rilevanza “se si considera quanto dichiarato dall'ing. \_\_\_\_\_”. Ancora una volta, però, l'interessato non pretende che una duplicazione della chiave e del transponder sia possibile senza la chiave originale, circostanza per altro ammessa anche da \_\_\_\_\_ (doc. P). e) A parere del reclamante, inoltre, perde di veridicità l'affermazione dell'ing. \_\_\_\_\_ secondo il quale nelle condizioni in cui è stato ritrovato – compressore del climatizzatore grippato e cinghia di trasmissione degli aggregati strappata – il veicolo non sarebbe più stato utilizzato con propria iniziativa. Sennonché, al riguardo, egli ha altresì precisato che “il veicolo in sé è funzionante”, che “un'automobile in questo stato può sì circolare ma solo in maniera limitata perché, appunto, prima o poi subentra sicuramente il collasso del motore” e che “il veicolo avrebbe potuto percorrere 25/30 km (...) a tappe con frequenti pause per lasciare raffreddare l'acqua che raffredda il motore” (deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4). Non si ravvisano pertanto incongruenze, tanto meno palesi che permettano di ritenere contraddittorio e quindi inutilizzabile il referto. Al primo giudice non può quindi essere rimproverato di avere interpretato in modo insostenibile il referto.

## **E. 6**

Il reclamante sostiene di avere dimostrato sufficientemente la possibilità di aprire con un telecomando un'auto chiusa a chiave senza lasciare tracce di forzatura copiando semplicemente il codice di trasmissione del radiocomando medesimo e che in base a una normativa europea a una velocità di 35 km/h il funzionamento dell'immobilizzatore è automaticamente escluso, ciò che rende un furto senza manomissione dell'avviamento “una cosa tanto semplice, dato che basta trainare l'auto o spingerla in discesa (...) per superare la velocità ed escludere automaticamente il funzionamento dell'immobilizzatore stesso”. E se, come ritenuto dal primo giudice, la documentazione da lui estrapolata da siti internet può essere considerata quale prova di dubbia provenienza, egli non capisce per quale motivo non è stata presa in considerazione la dichiarazione di \_\_\_\_\_. Ora, a prescindere dal fatto che l'ipotesi formulata dal reclamante appare una volta di più altamente improbabile, per esperienza comune e nel corso ordinario delle cose un ladro di automobili non si mette a spingere, foss'anche in discesa, il veicolo rubato in un parcheggio di un centro commerciale a metà mattinata per fargli raggiungere la velocità di 35 km/h, anche volendo considerare la dichiarazione scritta di \_\_\_\_\_, la cui ammissibilità appare dubbia (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 722), dalla stessa risulta che per la duplicazione delle chiavi e del relativo immobilizzatore-transponder è necessario disporre della chiave originale (doc. P). E siccome, una volta di più lo stesso reclamante ha sempre confermato di non essersi mai posseduto delle chiavi originali non appare arbitrario ritenere che non vi sia stata alcuna duplicazione, né tanto meno che un terzo, all'insaputa dell'attore, abbia sottratto una chiave, copiato il codice e poi l'abbia restituita.

## E. 7

Il reclamante sostiene che il Pretore ha, a torto, omesso di considerare le testimonianze di \_\_\_\_\_ e quella di \_\_\_\_\_. Ora, la prima ha bensì confermato la versione dell'attore, ma per tacere del fatto che nella valutazione delle sue dichiarazioni va tenuto conto che si tratta della convivente dello stesso, essa non basta per confutare le conclusioni di carattere tecnico dell'ing. \_\_\_\_\_. Essa non è dunque sufficiente per dimostrare con una verosimiglianza preponderante la tesi del furto. Quanto a \_\_\_\_\_, essa ha confermato che in un imprecisato giorno del mese di ottobre 2009, ha incontrato \_\_\_\_\_ nel parcheggio del centro commerciale di \_\_\_\_\_ che si “stava guardando attorno” e che solo qualche giorno dopo la stessa le aveva riferito di essere stata vittima di un furto d'auto (deposizione del 10 gennaio 2012), ma a prescindere dal fatto che la teste non ha avuto alcuna percezione diretta dell'accaduto, la stessa si è limitata a riprendere una dichiarazione di un'altra teste, ciò che non permette di ritenere che l'affermazione sia conforme alla realtà. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo cui il reclamante ha fallito nella prova della verosimiglianza del furto sfugge a qualsiasi censura di arbitrio.

8. a) Il reclamante contesta altresì che la compagnia d'assicurazione abbia legittimamente fatto uso del diritto di recesso sulla base dell'art. 40 LCA. Anche al riguardo egli censura il giudizio poiché fondato sulle risultanze della perizia dell'ing. \_\_\_\_\_, da lui ritenuta inattendibile. Egli evidenzia la sua integrità morale ed onestà, ricordando di aver invitato senza esito l'assicuratore che ha trattato la pratica a telefonare al suo datore di lavoro per chiedere referenze sul suo conto, di non aver approfittato del fatto di essere coperto dall'assicurazione fino a fr. 2000.– per dichiarare che al momento del furto trasportasse oggetti di valore e di aver subito avvisato l'assicurazione del ritrovamento del veicolo nonostante avesse appena accettato una proposta di liquidazione del sinistro di fr. 11 000.–.

b) Il Pretore ha accertato che l'assicurato aveva dichiarato all'assicurazione come il veicolo “a parte qualche graffietto era in ordine” e che “non presentava problemi meccanici”. Per contro, l'ing. \_\_\_\_\_ aveva appurato che “il veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” e “il grippaggio del compressore del climatizzatore con conseguente cinghia di trasmissione degli aggregati strappata”. Ciò premesso, per il Pretore “dacché l'automobile non è stata rubata, è evidente che i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito furto, bensì già presenti prima della notifica di furto. Da qui l'evidente tentativo di ottenere un vantaggio economico attraverso la simulazione del furto e la dichiarazione inesatta circa lo stato del veicolo”. Il primo giudice ha quindi ritenuto che la convenuta aveva legittimamente fatto uso del suo diritto di recesso previsto dall'art. 40 LCA e ha di conseguenza respinto la richiesta dell'attore volta alla rifusione delle spese connesse alla conclusione di una nuova polizza e ha accolto l'azione riconvenzionale della convenuta volta alla rifusione delle spese sostenute nell'ambito della gestione del caso.

c) Le premesse dell'art. 40 LCA sono già state ricordate dal Pretore. Ora, nella misura in cui il reclamante contesta l'attendibilità del referto dell'ing. \_\_\_\_\_, già si è detto che le sue conclusioni dal profilo tecnico non possono ritenersi inattendibili, tanto meno sullo stato del veicolo dopo il ritrovamento, confermato dalla documentazione fotografica agli atti (doc. 23). E dichiarando che “a parte qualche graffietto era in ordine” allorquando “il veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” per la riparazione dei quali il perito ha stimato una spesa di fr. 6400.–, la conclusione del Pretore, secondo cui i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito furto non appare arbitraria. Per il resto, ai fini dell'applicazione dell'art. 40 LCA decisivo è sapere se la dichiarazione dell'attore sullo stato del veicolo fosse costitutiva di una frode (sentenza del Tribunale federale 4A\_17/2011 del 14 marzo 2011, consid. 2 con

riferimento). E l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di dichiarazioni erronee, a meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione ( Nef in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 23 e 64 ad art. art. 40 LCA ). In concreto, l'attore non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse stata da lui resa per errore, distrazione o disattenzione. D alle argomentazioni del reclamante nulla può pertanto essere dedotto a suo favore, le circostanze da lui evocate non essendo rilevanti per il giudizio sull'art. 40 LCA. Ciò posto, tenuto conto che il furto del veicolo non è stato provato nemmeno con una verosimiglianza preponderante, non si può dire che il Pretore, ammettendo le premesse dell'art. 40 LCA, abbia erroneamente applicato il diritto. II. Sul reclamo del 20 agosto 2012 (inc. 16.2012.36)

### **E. 9**

Il Pretore ha rifiutato all'attore il gratuito patrocinio poiché “alla luce delle circostanze evidenziate ai precedenti considerandi pti. 7.1. e 7.2. e in particolare dei chiari elementi risultanti dalle perizie 9 luglio 2010 dell’ing. \_\_\_\_\_ (doc. 39) e 26 novembre 2009 di \_\_\_\_\_ (doc. 16), entrambe precedenti all’inoltro della petizione 1° luglio 2011, ben si deve concludere che già a quel momento, in base ad una valutazione di ragionevolezza, le chances di successo dovevano essere valutate come significativamente più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta”. Il reclamante non condivide questa conclusione, sostenendo che le perizie sono inconcludenti e rilevando come nella procedura di conciliazione il beneficio richiesto era stato riconosciuto. a) I presupposti del l'art. 117 CPC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che prive di probabilità di successo sono le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 218, consid. 2.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A\_1/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2). b) Nella fattispecie, relativamente alla valenza delle perizie fatte allestire dalla convenuta, l'attore con la petizione nulla aveva obiettato al riguardo malgrado egli disponesse già di una loro copia. E già a quel momento l'ipotesi del furto del veicolo non entrava ragionevolmente in linea di conto, la conclusione del perito sulla “grossolana simulazione del furto” essendo perentoria. Per di più, come si è visto in precedenza, le perizie agli atti non possono ritenersi inattendibili sicché non si può dire che il primo giudice abbia erroneamente applicato l'art. 117 CPC. Quanto al fatto che l'attore sia stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione, dalla decisione del 1° aprile 2011 risulta unicamente che tale beneficio è stato concesso poiché i documenti prodotti dal richiedente attestavano, a un esame di mera verosimiglianza, una situazione d'indigenza. Non si vede quale conclusione possa trarne il reclamante ai fini dell'esame della probabilità di successo. Ne discende che questo reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto. III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

### **E. 10**

Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470 ). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal reclamante, essa non può trovare accoglimento, considerato che entrambi i reclami apparivano sin dall'inizio privi di parvenza di buon diritto. Delle verosimili difficoltà economiche in cui egli versa si tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile le spese processuali. Per questi motivi, decide: 1. I reclami sono respinti. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 3. Le domande di gratuito patrocinio sono respinte. 4. Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.